

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Ferie

Il Tribunale, composto dai Sigg.ri, Magistrati

dott. Filippo Fratelli Pres. Rel.

dott. Elena Grazioli

dott. Guido Macripò

sciogliendo la riserva assunta in data 18.8.15,

OSSERVA.

La questione nodale della controversia pertiene all'interpretazione della nozione di "patrimonio del debitore" recepita dall'art. 168 L.F., ossia alla necessità di intendere alla stregua di patrimonio soltanto beni oggetti di diritto di proprietà del debitore o diversamente i beni comunque organizzati in funzione dell'esercizio dell'impresa. Tale questione va risolta, a giudizio del Collegio, in tale ultimo senso. D'altro canto tale interpretazione è avvalorata dalla comune nozione di patrimonio recepita dalla dottrina e dalla giurisprudenza alla stregua non già di singoli beni oggetto di diritti, bensì di tutte le situazioni giuridiche attive e passive facenti capo ad un soggetto, comprese pertanto anche le aspettative e i diritti di obbligazione.

La seconda questione dibattuta, relativa alla anticipazione in via provvisoria ai fini esecutivi della sentenza di primo grado si ritiene essere stata adeguatamente affrontata dal giudice dell'esecuzione sulla base del rilievo dell'inesistenza di un nesso sinallagmatico tra la risoluzione contrattuale e la condanna al rilascio, in

conformità con quanto affermato dalla sentenza n. 16737/11 della Corte di Cassazione.

Pertanto, il provvedimento oggetto di reclamo, siccome adeguatamente motivato, non può che ricevere conferma.

P.Q.M.

Il Collegio, visto l'art. 669 terdecies c.p.c., respinge il reclamo e, pertanto, conferma il provvedimento impugnato, compensando tra le parti, in considerazione della peculiarità e oggettiva controvertibilità delle questioni affrontate, le spese di lite.

Si comunichi.

Milano, 19.8.15

Il Presidente

IL CASO.it

TRIBUNALE DI MILANO  
5<sup>a</sup> sezione Civile  
DEPOSITATO OGGI  
19 AGO 2015



IL CANCELLIERE

*[Handwritten signature]*